

## CONVENZIONE

### **ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER LA COMPILAZIONE, IL RILASCIO E LA TRASMISSIONE DELL'ISEE UNIVERSITÀ PARIFICATO PER GLI STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA AVENTI REDDITI E/O PATRIMONI ALL'ESTERO**

TRA

l'Università degli Studi di Perugia (d'ora in avanti denominata Università), con sede legale in Piazza dell'Università, 1 – 06123 Perugia (Italia) rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero, ivi domiciliato per la carica;

E

Il Centro di Assistenza Fiscale/Società Convenzionata CAF (d'ora in avanti denominato CAF), con sede legale in \_\_\_\_\_ C.F./P. IVA \_\_\_\_\_, iscritto al Registro delle Imprese con n. \_\_\_\_\_ della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_, rappresentato dal \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

PREMESSO CHE

ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390", le condizioni economiche degli studenti universitari sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente e sono previste modalità integrative di selezione, quali in particolare l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, fornendo alcune indicazioni per il calcolo (in part. commi 7 e 8);

ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6" (in part. gli artt. 7 e 8 commi 3 e 5), è ribadita la stessa modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, fino all'adozione di un decreto attuativo;

il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" ha istituito l'ISEE specifico per prestazioni del diritto allo studio universitario ("ISEEU") per la fruizione dei servizi nell'ambito del Diritto allo Studio e ha previsto, ai sensi dell'art. 8 comma 5, che la condizione economica degli studenti stranieri non residenti in Italia, degli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare d'origine e degli studenti italiani residenti all'estero venga determinata attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero

(indicatore parificato universitario) rinviando al decreto attuativo del medesimo D.Lgs 68/2012 (cit.) che non è stato ancora adottato;

per gli studenti stranieri il cui nucleo familiare risieda, percepisca redditi e/o possieda patrimoni all'estero, per gli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare d'origine e per gli studenti italiani residenti all'estero non è possibile la determinazione dell'indicatore ISEEU e la condizione economica ai fini del diritto allo studio va elaborata a mezzo di specifico modello ISEE Università parificato (da ora ISEEU parificato);

nelle more di ulteriori disposizioni ministeriali, l'Università adotterà l'ISEEU parificato che tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale estera;

si rende pertanto necessario fornire agli studenti universitari assistenza fiscale per il calcolo di un indicatore ISEEU parificato;

il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, autorizza i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), che risultano iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti, a svolgere l'attività di assistenza fiscale;

l'Università intende sottoscrivere, senza diritto di esclusiva, una convenzione con i CAF del territorio di riferimento che si rendessero a ciò disponibili, iscritti all'Albo Nazionale, autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, al fine di offrire il servizio di elaborazione ISEEU parificato ai propri studenti non autonomi (ai sensi dell'art. 8 del DPCM 159/2013 cit.) con reddito/patrimonio all'estero, sostenendone il relativo costo senza nessun onere di corrispettivo a carico di questi ultimi;

l'Università, in base ai costi medi risultanti sul mercato per la prestazione da parte dei CAF del servizio in epigrafe, ha quantificato il congruo corrispettivo unitario per il servizio stesso in misura pari ad Euro 9,50, oltre l'IVA al 22% per ogni attestazione dell'indicatore parificato universitario rilasciata allo studente iscritto e trasmessa all'Università;

l'Università ha pubblicato, al fine di quanto sopra, un avviso rivolto a tutti i Centri di Assistenza Fiscale del territorio di riferimento intenzionati a rendersi disponibili ad effettuare il servizio di assistenza fiscale in oggetto;

il CAF ha risposto all'avviso suddetto, nei termini, con le modalità e confermando i requisiti ivi previsti, manifestando il proprio interesse e la propria intenzione di svolgere il servizio in questione;

l'Università intende quindi ora sottoscrivere, senza diritto di esclusiva, una convenzione con il CAF, iscritto all'albo nazionale ed autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, al fine di offrire il servizio di elaborazione ISEEU parificato ai/alle propri/e studenti/esse, sostenendone il relativo costo;

- il CAF intende garantire il suddetto servizio all'Università;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## **Art. 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha per oggetto l'esecuzione del servizio di raccolta della documentazione, compilazione schede dati, elaborazione dell'indicatore ISEEU parificato a favore degli studenti iscritti all'Università con redditi e patrimoni all'estero, sia stranieri non residenti in Italia e sia stranieri/italiani residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare d'origine, ai fini della fruizione delle prestazioni del diritto universitario per le quali è richiesto. Il servizio comprende la trasmissione all'Università dei dati.

## **Art. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI**

Al fine di assicurare la corretta esecuzione della convenzione, le parti si impegnano ad adempiere ai seguenti obblighi:

### 1) L'Università degli Studi di Perugia:

- dà adeguata pubblicità della presente convenzione agli studenti interessati, dando notizia del servizio erogato dal CAF e dell'ubicazione delle sedi da questo messe a disposizione mediante avvisi sul portale di Ateneo;
- finanzia il costo del servizio, come determinato al successivo art. 3;

### 2) IL CAF:

- effettua, per gli studenti sopra individuati, il servizio di informazione, assistenza fiscale e di raccolta e verifica dei dati e documenti necessari al calcolo dell'indicatore ISEEU parificato come da elenco allegato alla presente convenzione (Allegato 1);
- effettua la compilazione delle schede di raccolta dati per ciascuno degli studenti sopra considerati per il calcolo dell'indicatore ISEEU parificato;
- garantisce il servizio senza chiedere alcun compenso direttamente agli studenti, a cui verrà fornita una copia della scheda dati elaborata;
- garantisce ogni necessaria verifica relativa all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, assicurandosi che il richiedente sia uno studente iscritto all'Università;
- indica e pubblica nel proprio sito web e comunica all'Università, l'elenco delle ubicazioni, i recapiti telefonici, i giorni e gli orari di apertura al pubblico della sede e degli sportelli operativi presenti nel territorio nazionale e regionale, di cui almeno uno nelle città di Perugia e di Terni, e comunica tempestivamente all'Università ogni variazione relativa alle proprie sedi operative intervenuta successivamente alla stipula della presente convenzione;
- garantisce la disponibilità di risorse umane adeguate, per numero e professionalità, e delle dotazioni informatiche necessarie alla prestazione oggetto della convenzione;
- nomina un responsabile/referente in grado di seguire la perfetta esecuzione del servizio fino al termine dello stesso e di tenere i necessari contatti con l'Università, anche al fine della trasmissione dei dati;
- trasmette all'Università mensilmente, attraverso il centro di raccolta unico individuato dal CAF in sede di manifestazione del relativo interesse, a mezzo PEC l'elenco delle schede raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario elaborate in un file formato .pdf/A contente:

- a) i dati anagrafici dello studente (Nome – Cognome – Codice Fiscale)
  - b) il numero di matricola
  - c) l'Anno Accademico di riferimento
  - d) il numero componenti del nucleo familiare dello studente
  - e) il valore dell'ISEEU parificato calcolato;
- indica un indirizzo mail dedicato alle comunicazioni con l'Università e l'indirizzo PEC da cui effettuerà la trasmissione dei dati;
  - assicura il trattamento dei dati nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e Regolamento UE n.679/2016 – di seguito GDPR) come determinato al successivo art. 6;
  - si fa carico di ogni altro onere relativo all'esecuzione ed alla responsabilità del servizio.

### **Art. 3 CORRISPETTIVO**

Per le attività di cui alla presente convenzione, l'Università si impegna a corrispondere al CAF l'importo di Euro 9,50 oltre l'IVA al 22%, per ogni attestazione dell'indicatore parificato universitario rilasciata allo studente iscritto all'Università e trasmessa all'Università.

### **Art. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Con cadenza trimestrale, il CAF invierà all'Università l'elenco analitico (in un file formato .xls) delle attestazioni di “ISEE parificato universitario” elaborate e rilasciate agli studenti dell'Università (ove risulti, per ciascuno/a di essi/e, cognome, nome, codice fiscale, numero di matricola, data di rilascio ISEEU parificato) e trasmesse all'Università nel trimestre precedente e la relativa fattura elettronica, permettendo in tal modo all'Università di effettuare un riscontro e quindi procedere, entro i successivi 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura stessa e previo accertamento della regolarità del servizio, al pagamento mediante bonifico bancario.

Il CAF assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.

### **Art. 5 COPERTURA ASSICURATIVA**

Il CAF garantisce, tramite polizza assicurativa n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_, il risarcimento di eventuali danni arrecati all'Ateneo e/o allo studente in conseguenza di errori materiali, ritardi o inadempienze commessi dai propri operatori nell'ambito dei servizi di cui alla presente convenzione.

### **Art. 6 OBBLIGHI DELLE PARTI PER L'UTILIZZO DEI DATI IN QUALITÀ DI TITOLARI AUTONOMI DEL TRATTAMENTO**

Le parti danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni e per quanto di loro competenza, le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (cit.) e del GDPR, in particolar modo riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione, le Parti operano come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 4 parr.1(7) e 1(9) del GDPR.

Le Parti assumono pertanto in sé tutti gli adempimenti derivanti per il titolare dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, nello specifico, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dati, parti si impegnano a:

- a) utilizzare le informazioni acquisite in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
- b) procedere al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli particolari, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal GDPR e rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- c) garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- d) garantire che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati adeguatamente formato ovvero a soggetti che siano stati designati quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione;
- e) garantire che i dati siano archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, ove non sussistano condizioni per la conservazione illimitata, la rettifica (nonché la conseguente notificazione ai destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetto di richiesta di rettifica o cancellazione), nonché la limitazione o l'opposizione al relativo trattamento;
- f) garantire che i dati siano trattati esclusivamente all'interno dell'Unione Europea ed non trasferiti verso paesi terzi;
- g) vigilare sull'operato dei propri incaricati, amministratori di sistema ed eventuali sub-responsabili, tutti chiaramente tenuti ad impegni di riservatezza;
- h) assistere l'altra Parte, tenendo conto della natura del trattamento stesso, con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- i) adottare le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR, come meglio descritto al successivo articolo "Misure di Sicurezza".

Il CAF si impegna, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, a rendere noto all'interessato che i dati documentati sono trattati e trasmessi all'Università per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente convenzione.

Spetta ai Titolari del trattamento, nella propria qualità, l'obbligo di fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13-14 del GDPR.

## **Art. 7 MISURE DI SICUREZZA**

Le Parti si impegnano a individuare e adottare misure tecniche e organizzative appropriate ed adatte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono:

- a) la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;

- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la trasmissione dei dati tramite invio via PEC per cui le misure di sicurezza sottostanti al canale di trasmissione sono quelle inerenti il servizio di posta elettronica certificata.

Al contempo, le Parti, si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due Parti ritenute insufficienti quelle in atto.

### **Art. 8 LIMITAZIONI E RESPONSABILITÀ**

Le Parti si impegnano ad utilizzare le informazioni ottenute in esecuzione della presente convenzione nel rispetto della normativa vigente, dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza e del diritto alla riservatezza, esclusivamente per i fini indicati in premessa, assumendosi ogni responsabilità, in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo l'altra parte da ogni responsabilità. In particolare, ciascuna delle parti accetta di adempiere ai propri obblighi in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi del GDPR ed è direttamente responsabile della qualità dei dati di propria competenza, in termini di correttezza, aggiornamento, accesso e conservazione e limita il trattamento dei dati personali di competenza dell'altra Parte esclusivamente alle finalità dichiarate nella convenzione, che ne descrive le modalità e i termini di fruizione.

Le Parti si impegnano, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, ad informare tempestivamente l'altra Parte di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita di dati, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. La comunicazione all'altro Titolare dovrà essere inviata a mezzo PEC, entro e non oltre le 48h dal momento in cui il Titolare dei trattamenti è venuto a conoscenza della violazione e conterrà almeno le seguenti informazioni:

- la natura della violazione dei dati personali;
- la categoria degli interessati;
- il contatto presso cui ottenere più informazioni;
- i tempi trascorsi dall'incidente alla sua individuazione, ove determinabili;
- i tempi di presa in carico;
- gli interventi attuati o che si prevede di realizzazione e in che tempi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

### **Art. 9 REFERENTI**

Al fine di assicurare la corretta esecuzione del presente Accordo, Università e CAF nominano sin da ora i seguenti soggetti, responsabili del corretto adempimento delle obbligazioni a carico delle rispettive parti:

1) per l'Università è nominato Simona Fortunelli;

2) per il CAF è nominato \_\_\_\_\_;

## **Art. 10 DURATA DELLA CONVENZIONE E EVENTUALE RINNOVO**

La presente convenzione ha durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata annualmente, in caso di conferma totale di quella in essere, mediante richiesta del CAF da inoltrare via PEC all'Università almeno 45 gg prima della scadenza.

È dovuta la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della convenzione.

È facoltà delle parti di recedere unilateralmente, previa disdetta da notificarsi almeno 6 mesi prima a mezzo comunicazione scritta rimessa via PEC, ferma restando la clausola di conclusione delle attività in essere.

## **Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei dati personali raccolti per la formalizzazione del presente accordo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 cit. e dal GDPR.

L'Università pubblica all'indirizzo <https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali/informative/informativa-per-il-trattamento-dei-dati-personali-effettuato-nell-ambito-di-convenzioni-o-accordi-con-l-universita-degli-studi-di-perugia> l'informativa dovuta ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR sui trattamenti di tali dati personali.

## **Art. 12 RISOLUZIONE**

In caso di inadempimento grave e reiterato di una delle Parti, la presente convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

## **Art. 13 CONTROVERSIE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto. Qualora non fosse possibile la definizione in via amichevole, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Perugia.

## **Art. 14 IMPOSTA DI BOLLO**

La presente convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo, che sarà a carico del CAF.

## **Art. 15 REGISTRAZIONE**

La Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii., a cura ed a spese della parte richiedente.

## **ART. 16 ALLEGATI**

Allegato 1: Documenti che il CAF è tenuto a richiedere agli studenti, italiani o stranieri, con redditi e patrimoni (anche della famiglia di origine) prodotti e detenuti all'estero ai fini del calcolo dell'ISEEU parificato;

Letto e sottoscritto digitalmente dalle Parti

**Per l'Università degli Studi di Perugia**

Il Magnifico Rettore  
Prof. Maurizio Oliviero

---

**Per il Centro di Assistenza Fiscale/ Società Convenzionata CAF**

-----  
Dott. -----

---

**Allegato 1: Documenti da presentare al CAF ai fini del calcolo dell'ISEEU parificato per la valutazione della condizione economica degli studenti dell'Università degli Studi di Perugia con redditi e patrimoni (anche della famiglia di origine) prodotti e detenuti all'estero**

**Dati dello studente:**

- Documento di identità dello studente
- Codice fiscale dello studente rilasciato dall'Agenzia delle Entrate
- Eventuale attestazione di invalidità dello studente riconosciuta superiore al 66%
- Numero di matricola di iscrizione all'università di Perugia e corso di studio
- Per lo studente straniero avente redditi anche in Italia, DSU e attestazione ISEE

**Composizione del nucleo familiare dello studente:**

- La composizione del nucleo familiare dello studente alla data di presentazione della richiesta di ISEEU parificato con indicati cognome, nome, data di nascita e rapporto di parentela di tutti i soggetti appartenenti al nucleo familiare
- Ove sia presente un solo genitore o nessuno:
  - ✓ le eventuali sentenze di separazione e/o divorzio dei genitori;
  - ✓ l'eventuale certificato di decesso di uno o entrambi i genitori;
  - ✓ la certificazione di irreperibilità effettuata dalle autorità competenti nel caso di uno o entrambi i genitori irreperibili;

**Dati reddituali del nucleo familiare dello studente e dello studente stesso:**

- Il valore del reddito riferito al precedente anno solare percepito da ciascuno dei componenti maggiorenni della famiglia, mediante certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i redditi lordi complessivi (incluse le tasse) da lavoro o pensione
- Le somme percepite o versate a titolo di mantenimento per i figli in caso di separazione legale o divorzio.
- Dove siano presenti componenti maggiorenni del nucleo che non producono redditi:
  - ✓ l'eventuale condizione di non occupazione o status di casalinga;
  - ✓ l'eventuale stato di disoccupazione;
  - ✓ l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
  - ✓ l'eventuale iscrizione a scuola o all'università (tale documento non deve essere legalizzato, ma solo tradotto)

**Dati patrimoniali del nucleo familiare dello studente e dello studente stesso:**

Il patrimonio immobiliare e mobiliare di ogni componente del nucleo familiare (al 31 dicembre del precedente anno solare):

- patrimonio immobiliare relativo ai fabbricati (se posseduti in Italia, è necessario presentare la visura catastale per la determinazione del valore ai fini IMU; se posseduti all'estero sono valutati, solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato)
- L'assenza del patrimonio immobiliare deve essere espressamente specificata nella documentazione
- Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, documentare il valore del canone annuo previsto nel contratto di affitto

**Patrimonio mobiliare della famiglia di origine dello studente e dello studente stesso:**

- Patrimonio mobiliare, costituito dal saldo al 31 dicembre del precedente anno solare e giacenza media per il precedente anno solare, di conti correnti, depositi, libretti, bancari e/postali detenuti all'estero e in Italia e saldo per qualsiasi altro tipo di investimento (titoli, azioni, assicurazioni vita, ecc.).

**LA DOCUMENTAZIONE SOPRADESCRITTA (Composizione del nucleo familiare, Dati reddituali, Dati patrimoniali), ESIBITA AL CAF PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DEVE ESSERE:**

come indicato nel sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (<https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all'estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/>) dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità pubbliche del Paese ove i documenti sono stati prodotti, avere valore legale nello stesso, essere tradotta in lingua italiana (traduzione ufficiale) e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio (ufficio legalizzazioni presso l'Ambasciata o Consolato Generale), oppure legalizzata con le modalità previste dagli accordi internazionali in materia. Per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la legalizzazione attestata dall'autorità diplomatica italiana nel Paese d'origine, i documenti in lingua originale, recanti il timbro del Ministero degli Affari Esteri, devono essere vidimati presso la propria Ambasciata o Consolato Generale sul territorio italiano e è necessaria l'autentica della firma del funzionario diplomatico presso l'ufficio legalizzazione della Prefettura.